

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDÌ, 7 GIUGNO 1996

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 23

SOMMARIO

pag.

Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico» - Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di «tecnico competente» in acustica ambientale - (Deliberazione della giunta regionale del 17 maggio 1996 - n. 6/13195) 2

Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico». Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di «tecnico competente» in acustica ambientale - (Deliberazione della giunta regionale del 17 maggio 1996 - n. 6/13195)

(esecutiva con provvedimento della CCAR n. 478/0/495 del 30 maggio 1996)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

Vista la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggetto: «Art. 2, commi 6, 7, e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico». Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di «tecnico competente» nel campo dell'acustica ambientale», laddove, al punto 4 del dispositivo della stessa, è previsto un ulteriore atto deliberativo con il quale vengano definite le procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di «tecnico competente» in acustica ambientale.

Preso atto che il dirigente del servizio protezione aria riferisce del documento approvato dalla conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 25 gennaio 1996, redatto al fine di favorire un'applicazione sostanzialmente omogenea dell'art. 2 della l. 447/95 in tutte le regioni, pur nel rispetto delle singole specificità;

Omissis

DELIBERA

recepisce le premesse, quanto segue:

Di adottare le seguenti procedure per la valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di «tecnico competente» in acustica ambientale:

1) La competente unità operativa «Piani ed interventi riguardanti l'inquinamento acustico» valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità delle domande stesse.

2) La valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande dovrà consistere nella verifica che la documentazione presentata sia comprensiva, in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945:

a) della domanda compilata secondo lo schema allegato alla sopracitata deliberazione;

b) dell'autocertificazione attestante:

- il tipo di prestazioni rese;
- l'ente o il soggetto committente/beneficiario delle prestazioni;
- la data d'inizio e di conclusione delle singole attività;

c) della copia autenticata del titolo di studio;

3) L'istruttoria di cui al precedente punto 2), l'avvio della quale dovrà essere comunicato ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda protocollata presso il settore ambiente ed energia della giunta regionale, fatta salva la sospensione di tali termini, qualora fossero richiesti o documentazione integrativa o il completamento della documentazione stessa, ove questa fosse ritenuta carente rispetto a quanto specificato nella d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945.

4) Entro gli stessi termini di cui al punto precedente il dirigente dovrà trasmettere le relative pratiche ad un'apposita commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, che le dovrà esaminare nei modi di cui al successivo punto 6).

5) La suddetta commissione dovrà essere costituita dal dirigente del servizio protezione aria che la presiede, o da un funzionario dallo stesso delegato, da un funzionario dell'unità operativa «Piani ed interventi riguardanti l'inquinamento acustico», da un funzionario esperto in materia giuridico-amministrativa e da un dipendente regionale con funzioni di segretario, tutti assegnati al servizio protezione aria, nonché dal componente del CRIAL, comitato tecnico ex l.r. 13 luglio 1984 n. 35, esperto in materia acustica e da un rappresentante del settore sanità.

Tale commissione dovrà riunirsi con cadenza trimestrale a partire dalla data di nomina della stessa, sempre che non vengano stabiliti, dal dirigente del servizio protezione aria, tempi diversi di convocazione, in relazione alla quantità di domande pervenute.

6) L'esame delle domande dovrà consistere, sulla base della documentazione presentata secondo quanto previsto al punto 2 della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945:

- nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 6, della l. 447/1995;
- nell'effettivo riscontro che l'attività professionale nel campo dell'acustica ambientale sia stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della l. 447/1995 e precisato al punto 1.2 della d.g.r. 8945/1996.

7) Entro i successivi 120 giorni dalla trasmissione delle domande alla commissione, fatta salva la sospensione di tali termini, qualora fosse richiesta documentazione integrativa, l'assessore preposto al settore ambiente ed energia, sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione stessa, dovrà emanare un decreto con il quale, relativamente ai singoli istanti, venga riconosciuta o non riconosciuta, per mancanza dei requisiti di cui al punto 6), la figura professionale di «tecnico competente».

8) Con riferimento al precedente punto 7), l'assessore all'ambiente ed energia è pertanto autorizzato ad adottare la decisione finale in ordine al riconoscimento della figura professionale di «tecnico competente» e ad emettere i relativi decreti.

9) I nominativi dei tecnici competenti, in quanto riconosciuti tali con decreto dell'assessore, dovranno essere pubblicati con cadenza semestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in seguito a specifica richiesta del dirigente del servizio protezione aria.

La suddetta pubblicazione dovrà riportare i nominativi dei tecnici competenti e dei relativi comuni di residenza, nonché l'indicazione dell'ente pubblico territoriale di appartenenza, ove sussista tale condizione di rapporto di lavoro.

10) Il dirigente del servizio protezione aria provvederà a trasmettere all'assessorato regionale o provinciale competente territorialmente in materia ambientale, le domande eventualmente presentate da istanti residenti in altre regioni.

11) Il riconoscimento di «tecnico competente» ottenuto da altra regione o provincia autonoma, è considerato tale anche dalla regione Lombardia, in accordo con la risoluzione assunta in tal senso dalla conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 25 gennaio 1996.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Inoltre, sempre a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della l. n. 62/53.

Il presidente: Formigoni
Il segretario: Miglio